



**Città di Aosta**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, INNOVAZIONE E  
TECNOLOGIA COMUNALE

Servizio: Servizi Istituzionali

Ufficio: Segreteria Organi Istituzionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**73 del 12/05/2025**

**OGGETTO: AREA A1 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - STATUTO  
COMUNALE - MODIFICA ART. 22 A SEGUITO DELLA L.R. 4/2025**

Proposta di deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio comunale

Vista la propria deliberazione n. 110 del 27 giugno 2001 di approvazione dello Statuto comunale, successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 89 del 27 luglio 2005, n. 134 del 24 ottobre 2006, n. 59 del 27 ottobre 2009, n. 8 del 21 gennaio 2010, n. 36 del 7 luglio 2015, n. 115 del 20 settembre 2017 e n. 62 del 29 luglio 2020;

Richiamata la legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali", che introduce alcune modifiche in materia di ordinamento degli enti locali, stabilendo altresì che alcune disposizioni della stessa si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della medesima e che ciascun Consiglio comunale adegua lo Statuto comunale non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 19 marzo 2025 (pubblicazione B.U. del 18 marzo 2025, n. 15, *vacatio legis* ordinaria di 15 giorni);

Dato atto che le elezioni comunali generali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 4/2025, si svolgeranno contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e che la data per lo svolgimento delle elezioni sarà quella stabilita con decreto del Presidente della Regione per le elezioni regionali;

Visto, in particolare, l'art. 3 (Disposizioni in materia di composizione delle Giunte comunali e di limitazione dei mandati) della l.r. 4/2025, che modifica l'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e ritenuto di dover provvedere in merito;

Osservato che, ai sensi dell'art. 33, comma 2 e 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale;



Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio comunale

## DELIBERI

1. di modificare l'articolo 22 dello Statuto comunale come segue:

### ART. 22 (Giunta comunale – Nomina e composizione)

Versione attuale	Nuova versione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice Sindaco e da un numero massimo di cinque Assessori.	1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice Sindaco e da un numero di Assessori pari a sei.
1 bis. Il Sindaco potrà nominare un numero di Assessori superiore a cinque, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella prevista al comma 1 e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.	1 bis. Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di Assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di Assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria.
	1 ter. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, di cui ai commi 1 e 1bis.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 4/2025, le modifiche all'art. 22, commi 1, 1bis e 1 ter, dello Statuto si applicano a decorrere dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, dello Statuto comunale, le presenti modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online comunale e che la presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della stessa.



## **ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE**

AREA A1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, INNOVAZIONE E  
TECNOLOGIA COMUNALE

Ufficio: Segreteria Organi Istituzionali

**OGGETTO: AREA A1 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - STATUTO  
COMUNALE - MODIFICA ART. 22 A SEGUITO DELLA L.R. 4/2025**

La proposta è stata esaminata dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data  
22/05/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 4

Contrari: -

Astenuti: 2 (commissari Spirli e Laurencet)

e la nomina del seguente relatore unico: Proment.

La Segretaria della Commissione  
Claudia Cattalano